

Prospettive di filosofia della pena in margine alla traduzione commentata del libro I del *De ira* di Seneca a cura di A. Musio. *Un'analisi filosofico giuridica*

Antonio Vernacotola Gualtieri D'Ocre

ABSTRACT

Il saggio ha come oggetto la recente traduzione commentata del Libro I del De ira di Seneca realizzata da Andrea Musio; esso assume, in tale prospettiva, una pluralità di scopi: anzitutto, si prefigge di enucleare gli aspetti innovativi di tale lettura, connotata da una peculiare filosoficità; in secondo luogo, ambisce ad evidenziare gli elementi giusfilosofici che innervano complessivamente e con viva originalità il testo senecano; in terzo luogo, si propone di tratteggiare una coerente prospettiva interpretativa della filosofia della pena senecana, per come emerge nel testo esaminato. In tal senso, grazie anche ai rilievi di Musio in merito alla natura della sanzione e alle sue differenze rispetto all'istinto vendicativo, è possibile riconoscere nel Cordovese una visione affine alla penologia classica, in particolare aristotelica, poggiante sull'idea di una pena come espressione della virtù della giustizia e perciò capace di coniugare armonicamente nella propria natura un fondante significato retributivo ed un'istanza rieducativo-correzionale.

The essay focuses on Andrea Musio's recent translation and commentary on Book I of Seneca's *De ira*; from this perspective, it takes on a variety of purposes: first of all, it aims to highlight the innovative aspects of this interpretation, characterised by a distinctive philosophical nature; secondly, it seeks to emphasise the legal-philosophical

elements that permeate Seneca's text as a whole with vivid originality; thirdly, it proposes to outline a coherent interpretative perspective of Seneca's philosophy of punishment, as it emerges in the text examined. In this sense, thanks also to Musio's observations on the nature of punishment and its differences from the instinct for revenge, it is possible to recognise in the philosopher from Cordoba a vision similar to classical penology, in particular Aristotelian penology, based on the idea of punishment as an expression of the virtue of justice and therefore capable of harmoniously combining in its nature a fundamental retributive meaning and a re-educational-correctional instance.

PAROLE CHIAVE

SENECA; *DE IRA*; ANDREA MUSIO; STOICISMO; ARISTOTELE; ERMENEUTICA; FILOSOFIA DEL DIRITTO; PENA; VIRTÙ; RETRIBUZIONE.

KEYWORDS

SENECA; *DE IRA*; ANDREA MUSIO; STOICISM; ARISTOTLE; HERMENEUTICS; PHILOSOPHY OF LAW; PUNISHMENT; VIRTUE; RETRIBUTION.

I. UNA NUOVA TRADUZIONE
COMMENTATA DEL DE IRA, LIBRO I:
“TRANSDISCIPLINARITÀ” DEL TESTO E
“FILOSOFICITÀ” DELL’INTERPRETAZIONE

Corredata da un apparato documentario ampio ed aggiornato, nonché da una nota introduttiva di preclaro spessore teorico, la traduzione del Libro I del *De ira* di Seneca realizzata da Andrea Musio¹, al netto dei diversi pregi che può vantare sul piano esegetico-filologico, ha il merito indiscusso di colmare due lacune delle quali, soprattutto nell’ambito degli studi di filosofia del diritto, si avvertiva greve il peso. Un primo punto da rimarcare, di per sé rilevante, è che il presente lavoro costituisce un’edizione critica dell’opera senecana focalizzata in modo puntuale e circostanziato sul *Libro primo* e quindi incentrata, pur senza che ne difetti un adeguato inquadramento generale del saggio, sulle questioni espressamente affrontate nel libro d’apertura, cui può essere ascritta, invero, una sostanziale autonomia tematico-concettuale². In secondo luogo, e conseguentemente, la traduzione in oggetto viene di fatto incontro alla necessità, esigita peraltro dalla stessa morfologia compositiva del *De ira*, di dare un’appropriata valorizzazione ai risvolti giusfilosofici che lo permeano in profondità ed in forza dei quali esso viene considerato, a pieno titolo, un “classico” non solamente del pensiero morale, ma anche della filosofia giuridica.

Se infatti il testo in parola si caratterizza per una congenita transdisciplinarietà, trascolorando dal settore dell’etica a quelli, egualmente cogenti, della scienza politica e della teoria del diritto, è opportuno sottolineare come l’enucleazione di una tale stratificazione di piani epistemologici richieda un approccio esegetico particolarmente avvertito e suffragato, per giunta, oltre che da ineludibili competenze filologiche, da una spiccata sensibilità speculativa. La presente traduzione, soddisfacendo in modo egregio una consimile istanza ermeneutica, si assume,

1 L.A. Seneca, *De ira: Libro primo*, trad. e commento a cura di A. Musio, Lecce, Pensa MultiMedia, 2013.

2 Si segnalano, in tal senso, la precedente edizione critica: L.A. Seneca, *De ira: Libro I*, intr., trad. interl. e note a cura di A. Nicotra, Roma, Ciranna, 1991, nonché le disamine specialistiche di L. Castiglioni, *Seneca, ‘De ira’: libro primo. Appunti dalle lezioni svolte nell’anno accademico 1958-59*, a cura di B. Zonta, Milano, La goliardica, 1959; Id., *Seneca, ‘De ira’ (libro primo): seconda parte. Appunti dalle lezioni svolte nell’anno accademico 1959-60*, a cura di N. Crugnola, Milano, La goliardica, 1960.

coscientemente, l’onere di restituire alla comunità degli studiosi delle materie giuridiche un trattato di capitale rilievo, fondamentale non solo in ordine alla definizione dei rapporti fra antropologia filosofica e teoria del diritto – sviluppata in una serie di passaggi disseminati nell’intero corpo del testo – quanto viepiù, entrando maggiormente nel dettaglio, nella prospettiva, invero attualissima, di erigere solidi percorsi giustificativi per dirimere il problema penologico per antonomasia, ovvero quello della fondazione filosofica della sanzione penale³.

Un ulteriore elemento di distinzione che contrassegna, in senso positivo, l’opera interpretativa del Musio consiste nella sua indubbia “filosoficità” o, più esattamente, nella pregnanza filosofica di cui è intrisa; più precisamente, un tale approccio critico, pur collocandosi epistemologicamente nell’ambito degli studi di filologia latina, ha il pregio, per dir così, di lasciar tralucere e disgorgare fluente l’intimo afflato etico e giusfilosofico che anima il testo senecano.

Un tale squarcio prospettico sugli orizzonti della teoresi si percepisce in una pluralità di passaggi, fra i quali val la pena di citare quello relativo allo scerveramento del ruolo specifico giocato dalla ragione nella enucleazione del dato passionale⁴. Quest’ultimo viene qui colto, con altrettale fecondità ermeneutica, quale punto d’intersezione e nodo di confluenza fra plessi concettuali differenti – anche se non eterogenei – come *adfectus* e *πάθος* da un lato⁵, cui si riconnettono i lemmi *morbus* e *pestis*⁶, e, dall’altro, quel-

3 Bene sottolinea il Musio come fra i capitoli XIV e XVI del *De ira* Seneca formuli «riflessioni di straordinaria attualità che anticipano gli odierni dibattiti su pena di morte e giustizia retributiva». A. Musio, *Introduzione* a L.A. Seneca, *op. cit.*, p. 10.

4 Non si tratta, osserva Musio, di una «passione genericamente intesa: il termine moderno non riesce a coglierne l’alta specificità. Non bisogna immaginare una dicotomia tra elemento razionale e passionale, tra una ragione disincarnata e un impeto incontenibile, pronto a spodarla nella sua lucidità. Sarà proprio Seneca a sgombrare il campo da ogni possibile equivoco a riguardo e a offrire una sintesi perfetta delle voci più autorevoli della tradizione stoica». Ivi, p. 9.

5 Musio spiega come le affinità semantiche fra i due termini siano patententi e trovino riscontro, oltre che svariate conferme nella tradizione filologica (Ivi, p. 8, n. 8), nella loro radice etimologica. *Adfectus*, infatti, rimanda «all’idea di un elemento teso a colpire, indebolire, infettare: il colpo – osserva il commentatore – è quello che la ragione subisce (in greco *πάσχει* da *πάθος*) ad opera di una rappresentazione». Ivi, p. 8.

6 L.A. Seneca, *op. cit.*, I, II, 1, trad. it. a cura di A. Musio, *cit.*, p. 22. Si rinvia in proposito al *Commento* del Curatore, ivi p. 83.

lo di un impulso, un moto interiore, che può agire sull'arbitrio umano solo dopo che la ragione gli abbia concesso il proprio assenso⁷.

E, appare appena il caso di aggiungere, lo spessore filosofico che quivi si constata incarna la precondizione essenziale – la piattaforma di lancio, verrebbe da dire – per compiere un'altra correzione, quanto meno prospettica, che risulta affatto inderogabile e che in tal sede, effettivamente, viene svolta ed incoraggiata, ovvero la giusta riqualificazione del contributo senecano all'interno della frastagliata costellazione di tesi e posizioni nella quale si rispecchia la corrente dello Stoicismo⁸, apporto sovente sottostimato (soprattutto in ambienti non specialistici) in ragione di una consolidata prassi filosofico-storiografica tendente a subordinare, nella lettura delle filosofie ellenistiche, la produzione latina a quella greca.

Ed in effetti, in merito all'annoso problema dell'identificazione delle interferenze reciproche esistenti fra ragione ed impulsività passionale, tema in riferimento al quale è d'uopo registrare una significativa divaricazione fra i principali esponenti della Scuola stoica, «sarà proprio Seneca – osserva il Musio – a sgombrare il campo da ogni possibile equivoco a riguardo, e a offrire una sintesi perfetta delle voci più autorevoli della tradizione stoica. Riprendendo le idee del caposcuola Zenone, caratterizzerà l'affezione come un mutamento dell'anima nel senso opposto alla *ratio*; assecondando l'insegnamento di Crisippo,

7 «La cosa migliore – scrive Seneca nel capitolo VIII del Libro I dell'opera – è disprezzare sin dall'inizio la prima provocazione dell'ira, combattere con le sue avvisaglie e adoperarsi per non incorrere nell'ira stessa. Difatti, se ha cominciato a portarci per la via traversa, la corsa verso la salvezza diventa difficile, poiché non c'è affatto spazio per la facoltà razionale laddove è ormai stata introdotta l'affezione [*adfectus*], e dalla nostra volontà le è stato accordato qualunque potere». Seneca, *De ira*, I, VIII, 1, trad. it. a cura di A. Musio, cit., p. 31.

8 Sui rapporti fra Seneca e lo Stoicismo esiste una bibliografia alquanto risalente: C. Corsi, *Lo stoicismo romano, considerato particolarmente in Seneca*, con una lettera di A. Conti, Prato, Tip. di A. Lici, 1884; A. Sachelì, *Lineamenti epicurei nello stoicismo di Seneca*, Genova, Libreria Editrice Moderna, 1925; V. D'Agostino, *Studi sul neostoicismo: Seneca, Plinio il giovane, Epitteto, Marco Aurelio*, II ed. riv. e ampliata, Torino, Tip. Baccola e Gili, 1962; D. Corvino, *Lucio Anneo Seneca tra stoicismo e cristianesimo*, Sarno, Edizioni dell'Ippogrifo, 1992; O. Sagramola, *Il nuovo stoicismo a Roma. Seneca: temi e problemi della filosofia antica: istanze etiche e pedagogiche nelle filosofie ellenistiche*, Manziana, Vecchiarelli, 2012.

chiarirà che l'*adfectus* interviene solo in seguito a un assenso razionale accordato all'impulso»⁹.

Trascorrendo poi, nell'individuazione dei plurimi nessi quivi accortamente rilevati nell'opera senecana, dal recinto dello Stoicismo ad uno spettro di linee teoriche più ampio e variegato, abbiamo agio di cogliere i continui rimandi comparativi che il Musio, seguendo attentamente l'argomentare del Cordovese e leggendone in filigrana l'ordito teoretico, ha il merito di istituire con le posizioni aristoteliche¹⁰.

2. UNO SGUARDO FILOSOFICO GIURIDICO: LA STRUTTURA DIALETTICO-PROCESSUALE DEL *DE IRA* E LA SUA LETTURA COME “CONTRADDITTORIO DIBATTIMENTALE”

La rigorosa comparazione, cui già si faceva cenno, fra le tesi senecane – compendiatrici, in senso lato, della concezione stoica – e quelle aristoteliche, costituisce invero un felice *leitmotiv* del testo in parola, che ci dischiude innanzi un percorso nuovo ed originale, quello concernente l'enucleazione delle differenti “emergenze” giusfilosofiche riscontrabili nel classico senecano¹¹ e, più specificatamente, nel presente lavoro di traduzione e commento.

9 A. Musio, *Introduzione* a L.A. Seneca, *op. cit.*, p. 10.

10 In particolare, sembra essere l'idea aristotelica di “giusto mezzo”, cui si connette un'altrettanto importante aspirazione all’“equilibrio dell'anima”, a costituire l'elemento chiave, quasi l'ossatura, dell'appoggio di Seneca alle tesi antropologiche ed etiche dello Stagirita. Già nell'analisi del capitolo I, in effetti, il Musio, richiamando William W. Fortenbaugh (*Aristotle on emotion: a contribution to philosophical psychology, rhetoric, poetics, politics and ethics*, New York, Barnes & Noble, 1975, pp. 10 sgg. e 94 sgg.) e Cristina Rossitto (*Ἰ π ἄ θ η τ ῆ ς ψ υ χ ῆ ς nel De anima di Aristotele*, in: “Elenchos”, n. 16, 1995, pp. 153-178, *passim*) ha agio di rilevare come, a proposito della necessità di moderare l'ira, il Cordovese, «in evidente contraddizione coi principi stoici, avallerebbe le tesi peripatetiche sulla naturalezza, l'utilità e – in taluni casi – l'occorrenza delle affezioni, fatta salva la prerogativa, da parte della componente razionale, di renderle sue alleate placandone gli eccessi». A. Musio, *Commento* a L.A. Seneca, *op. cit.*, p. 63.

11 In effetti, osserva Musio, «l'ambito giuridico costituisce per il Nostro, in più occasioni, un fertile serbatoio di metafore, spesso riprese tra un'opera e l'altra. E ciò avviene, ad esempio, con quella incentrata sul nesso *causam agere* (*ir.* 2, 22, 4; *agenda est contra se causa absentis et in suspenso ira retinenda*; *ben.* 2, 28, 1: *nullius causam agit, contra omnes sibi favet*; *ep.* 83, 10: *quo uno modo potest Posidonius Zenonis nostri causam agit*), o sulla figura dell'*advocatus* (*ir.* 2, 13, 1: *cum enim tandem vitio advocatus defuit?*; *ep.* 94, 52: *nonne apparet opus esse nobis aliquo advocato qui*

A tale fine, è d'uopo rilevare anzitutto come sia l'impianto stesso del *Libro primo* del *De ira*, tanto da un punto di vista morfologico, quanto per la scelta dei contenuti e degli *exempla*¹², a chiamare in causa la filosofia del diritto e, per dir così, ad innestarsi nel suo alveo. «Questo è il primo libro: – scrive acutamente il Musio – una trasposizione, dalla sede forense alla pagina scritta, di un processo che vede Seneca nelle vesti della pubblica accusa, il destinatario nel ruolo di giudice, Aristotele e i suoi seguaci come avvocati difensori e, al banco degli imputati, l'ira, *adfectum* [...] *maxime ex omnibus taetrum ac rabidum*»¹³.

Un elemento centrale dell'intero *Libro primo*, trasversale a tutte le sue sezioni, è infatti la caratterizzazione in senso processuale della sua costruzione, alla quale concorre, in modo eminente, l'articolarsi del confronto fra le posizioni senecane e quelle di Aristotele¹⁴ – o degli Aristotelici, come Teofrasto¹⁵ e Ieronimo¹⁶ – qui dipanatosi secondo le fogge di un autentico *contraddittorio dibattimentale*. La trattazione di un soggetto particolare come l'ira mediante uno strumentario letterario e logico-argomentativo imperniato sulla dialettica, fulcro, per tutto il pensiero classico-scolastico del discorso giusfilosofico¹⁷, viene inevitabilmente ad aggettare sui rapporti strutturali che legano la riflessione morale alla giuridicità. Anzi, l'impostazione senecana sembra in realtà voler sottintendere – quasi adombrare, verrebbe da dire – l'interconnessione sussistente fra una siffatta inclina-

zione dell'animo e talune peculiari conformazioni degenerative che vengono storicamente a palesarsi nella sfera politico-giuridica, la quale, in senso lato, da Aristotele in avanti, è riguardata antonomasticamente come *locus*, non solo figurato, ove si delimitano, sedimentano e ricompongono – per usare una fraseologia cara a Francesco Gentile¹⁸ – le *relazioni intersoggettive*.

Ed invero, come ben evidenzia il Musio, in questo primo libro la delineatura della fenomenologia dell'ira apre la via e, di fatto, cede il campo «all'analisi delle disastrose ripercussioni sul piano bellico (capp. IX-XI, all'interno dei quali sarà chiamata in causa la storia di Roma¹⁹), nonché degli effetti funesti sulla vita politica e giuridica»²⁰.

3. L'ENUCLEAZIONE DI UNA FILOSOFIA DELLA PENA SENECANA

Come si accennava, di notevole interesse in una prospettiva giusfilosofica appaiono le riflessioni svolte dal Musio – nella parte relativa al commento dell'opera – in merito alla teoria senecana della pena, le quali, colte in uno sguardo d'insieme e coordinate in un univoco prospetto teoretico, vengono a tratteggiare un vero e proprio modello penologico. Un dato preliminare da considerare, in proposito, stagliantesi quasi in guisa di paradigma, consiste nella costitutiva diversità che si registra, sotto un profilo semantico e – ancor più precisamente – concettuale, fra la nozioni di *ultio* e quella di *poena*. Esse,

18 Francesco Gentile adopera questa espressione per esprimere non solo il cuore della dimensione giuridica, ma anche – e in questo le affinità non solo con Aristotele ma anche con lo stesso Seneca appaiono patenti – l'anima ed il fine della politica. «Svariate possono essere le ragioni che spingono gli uomini a convivere. Sono ragioni fisiche, economiche, estetiche, culturali ecc. La condizione, tuttavia, – argomenta il Filosofo del diritto in un passaggio rilevante di una delle sue opere più significative – perché la convivenza si instauri è data da una considerazione complessiva, oggi diremmo globale, dell'uomo e delle sue ragioni, tale da consentire la collocazione di ciascuna di esse in un ordine unitario. Anche per questo, quando si parla di politica, in realtà si pensa all'ordinamento politico della convivenza umana. [...] Invero, proprio perché l'uomo non può non vivere in società, essa [la politica] è innanzitutto intelligenza dialettica di ciò che, fra gli uomini, è comune e ciò che è diverso». F. Gentile, *Politica aut/et statistica. Prolegomeni di una teoria dell'ordinamento politico*, Milano, 2003, pp. 155-157.

19 Seneca, *op. cit.*, I, XI.

20 A. Musio, *Intr.*, cit. p. 10.

contra populi praecepta praecipiat?). Seneca non manca altresì di chiamare in causa *iudex* e *crimen* quali elementi attivamente partecipi di un destino integrato (*Marc. 1, 1: tam inimico iudice, tam invidioso crimine*) e di ricorrere, ancora una volta, a una metafora giuridica per sottolineare l'esecrabilità di un giudizio scaturito non dalla ragione ma dal favore popolare (*v. b. 1, 5: hic exitus est omnis iudicii in quo secundum plures datur*). A. Musio, *Commento a L.A. Seneca, op. cit.*, pp. 202-203.

12 Si vedano, a titolo emblematico, gli esempi riportati da Seneca nel capitolo II del saggio in oggetto: Ivi, I, II, 1-3.

13 A. Musio, *Intr.*, cit., p. 7.

14 Cfr. Ivi, p. 10.

15 Seneca, *op. cit.*, I, XII, 3; I, XIV, 1.

16 Ivi, I, XIX, 3.

17 Sul punto si rimanda, soprattutto nell'ottica della tradizione scolastica, alle approfondite analisi di Elvio Ancona (*Via iudicii. Contributi tomistici alla metodologia del diritto*, Padova, Cedam, 2012; Id., *Veritas est adaequatio rei et intellectus. L'epistemologia tommasiana di fronte alle problematiche del processo penale*, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 56-108).

lungi dal collocarsi in un medesimo plesso fontale o dall'appaiarsi lungo una traiettoria sovrapponibile o convergente, manifestano la più drastica opposizione reciproca, derivate, come sono, la prima da un *vizio*, l'ira, la seconda da una *virtù*, la giustizia. E la pena, in effetti, come sarà riconosciuto nell'ambito della dottrina penale dell'età contemporanea da giuristi come Ernst Beling²¹ Giuseppe Bettiol²² o, nel XXI secolo, Alberto Scerbo²³ tendendo a realizzare, quale proprio fine essenziale, la restaurazione dell'ordine etico-sociale violato dal reato e quindi a rendere operante quel principio specifico, l'*aequitas*, che della giustizia – come si legge già in Aristotele²⁴ – rappresenta l'asse portante e la basilare forma di attuazione, non può che presentare, al cospetto della datità istintuale e, sotto certi aspetti, pre-razionale ed irriflessa, costituita dalla pulsione vendicativa, una inequivoca, ontogenetica difformità²⁵.

Come bene argomenta il Musio, investigando intorno agli aspetti filologico-concettuali del *De ira*, un siffatto riconoscimento è ravvisabile, patente e ben articolato, anche in Seneca. «L'iterazione del concetto di *ultio* – sottolinea – è implicitamente volta a distinguerla dalla giustizia, che non mira certo all'annientamento altrui ma a una valutazione attenta della colpa per indurre il reo a non perseverare nei suoi misfatti (principio di ascendenza platonica [cfr. *Lg.* 934a] che il Cordovese riprende in *ir.* 1, 19, 7 e a cui dedica una puntuale argomentazione in *clem.* 1, 20, 2)»²⁶.

21 Per l'Autore, la vendetta corrisponde in effetti, coerentemente con la tesi senecana, ad un'istanza retributiva di carattere istintuale, tutta ripiegata sulla passione e non sorretta, perciò, da un'idea morale e da un principio razionale di giustizia. E. Beling, *Die Vergeltungsidee und ihre Bedeutung für das Strafrecht*, Leipzig W. Engelmann, 1908, p. 25.

22 Si veda, per tutti, "Aspetti etico-politici della pena retributiva", in *Scritti giuridici*, tomo I, Padova, 1966, pp. 504 sgg.

23 A. Scerbo, *La pena come retribuzione. Una teoria normativa*, Torino, 2012.

24 Sul tema si rimanda al recente volume di A. Fermani, *Equità e giustizia dal volto umano. Aristotele tra νόμος e φρόνησις*, Pistoia, Petite plaisance, 2023.

25 «Nessuna affezione è, appunto, più bramosa di vendetta dell'ira, e proprio per questo incapace di vendicare: precipitosa e fuori di sé, come quasi ogni cupidigia, essa si intralcia da sola in ogni opera che si sbriga a compiere. Perciò non è stata mai di alcun utilità, né in pace né in guerra». Seneca, *De ira*, I, XII, 5, trad. it. di A. Musio, ed. cit., p. 41.

26 A. Musio, *Commento*, cit., pp. 69-70.

Dalle pagine senecane il Commentatore fa scaturire una stringente e rigorosa dimostrazione filosofica – peraltro di cogente attualità²⁷ – che illumina dall'interno il principio retributivo nella sua sostanza metafisica e teleologica, illustrandone l'assoluta inconciliabilità con l'idea di una sua possibile coestensività, sul piano logico come su quello ontologico, alla nozione di vendetta. La ragione di tale incompatibilità, come si diceva, giace integralmente sulla matrice causale, di eminente caratura etica, che sottostà ai due concetti in parola, disvelandosi, a monte di una interpretazione della pena quale mera derivazione, socializzazione o giuridificazione della vendetta²⁸ – condivisa invero da un'ampia schiera di giuristi ascrivibili all'area del positivismo criminologico – un procedimento logico intrinsecamente antifrastico e perciò fallace, «un discorso filosofico – per dirla col Musio – che ascrive all'impeto dell'ira l'abnorme e contraddittoria realizzazione di una giustizia vendicatrice, senza per questo legittimarla»²⁹.

In Seneca, più chiaramente che nello stesso Aristotele, vien fatto di poter rinvenire le categorie etiche cardinali, le direttrici ideali che si situano, in guisa di plesso sorgivo originario, alla radice di un principio retributivo rettamente innestato su basi metafisiche³⁰. E ciò proprio in forza della concezio-

27 Si consultino, a titolo d'esempio, le opere di F. Zanuso, *A ciascuno il suo: da Immanuel Kant a Norval Morris. Oltre la visione moderna della retribuzione*, Padova, Cedam, 2000; U. Curi, *Il colore dell'inferno: la pena tra vendetta e giustizia*, Torino, Bollati Boringhieri, 2019; D. Velo Dalbrenta, *Tempo al tempo. A proposito del declino della pena carceraria nell'Occidente contemporaneo*, Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2020; o il recente saggio di Gianfranco Maglio, *Percorsi di filosofia della pena: dottrine tradizionali e orizzonte personalistico*, Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2025.

28 Autorevole vessillifero di questa tesi è, fra gli altri, Biagio Petrocelli, latore di un pensiero a sfondo "naturalistico" largamente condiviso da buona parte dell'indirizzo noto in ambito penalistico come "scuola positiva". Cfr. B. Petrocelli, "Tecnicismo e antitecnicismo nel diritto penale", in *Studi per Carnelutti*, vol. IV, Padova, 1950², pp. 337-368.

29 A. Musio, *Commento*, cit., p. 70.

30 Il perno del discorso senecano è certamente la natura umana, una natura umana colta e conoscibile nella sua costitutiva razionalità e nella sua intrinseca disposizione relazionale. È significativo che per trattare della fondazione della sanzione penale Seneca prenda le mosse dalla congenita disposizione al bene, proprio e altrui, che contraddistingue l'essere profondo dell'uomo: «Chiediamoci – argomenta Seneca nel capitolo V – se l'ira asseconi la natura e sia utile – e da preservare – in qualche misura. Se asseconi la natura sarà evidente se guarderemo a fondo

ne della virtù elaborata dal filosofo di Cordova, da comprendersi come un alcunché di radicalmente eterogeneo rispetto al *vitium* e non, invece, al modo aristotelico, quale «giusto mezzo» fra polarità estreme squilibrate in un senso unilaterale e perciò, di fatto, «eccessive»³¹.

L'insostenibilità della tesi secondo cui la sanzione penale, nella sua configurazione originaria quale provvedimento affittivo e repressivo conseguente alla lesione di un bene giuridico protetto da una norma penale, sarebbe il naturale precipitato evolutivo – o la traduzione sul piano della prassi giudiziaria – della “vendetta” va ricondotta, oltre che a motivazioni di ordine storico³², come già illustrato in altre sedi³³, anche, ed in special modo, a fattori di natura etica e filosofico-antropologica³⁴. E ciò, come si è osservato, in ragione del fatto che fra la componente

l'uomo. Che cosa c'è di più mite di lui, mentre il suo atteggiamento dell'animo è nel giusto? Che cosa c'è, d'altra parte, di più crudele dell'ira? Quale creatura è più dell'uomo amante dei suoi simili? Cosa è più ostile dell'ira? L'uomo è stato generato per l'aiuto reciproco, l'ira per la rovina». Seneca, *De ira*, I, V, 1-2, trad. it. di A. Musio, ed. cit., p. 27. La filosofia della pena senecana ha dunque un preciso presupposto antropologico metafisico, una visione della persona umana come un ente razionale, la cui natura e, conseguentemente le cui istituzioni etico-giuridiche impongono il ripudio di ogni istanza irrazionalistica o meramente passionale. «Non è forse necessario, a volte, il castigo? Come no? Ma questo sia scevro dall'ira, inflitto con raziocinio; infatti non nuoce, ma rimedia, pur sembrando nuocere». Ivi, I, VI, 1.

31 «Ἐστὶν οὖν ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετικὴ, ἐν μεσότητι οὐσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, ὀρίζομένη λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὀρίσειεν». Aristotele, *Etica Nicomachea*, II, 6 1106b–1107a.

32 «Non c'è ingiustizia maggiore – afferma Giuseppe Bettiol – di quella che viene fatta al diritto penale quando si afferma che esso storicamente si presenta come un processo graduale di svincolamento dall'idea della vendetta». G. Bettiol, *Il problema penale*, Palermo, Priulla, 1948, ora in *Scritti giuridici*, vol. II, Padova, 1966, p. 639. Sul punto si veda, per ragguagli storico-giuridici: M.C. Del Re, *Il rapporto padrone-schiavo e l'origine del diritto penale pubblico*, in: “Indice penale”, n. 2, 1978.

33 Ci si permette di rinviare a: A. Vernacotola Gualtieri D'Ocre, *Sui fondamenti del pensiero giuspenalistico di Giuseppe Bettiol*, in: “L'Ircocervo”, n. 1, 2013, pp. 4-5, ora in: S. Riondato (a cura di), *Dallo Stato Democratico Costituzionale di Diritto allo Stato di Polizia? Attualità del “Problema Penale”. Nel trentesimo dall’“Ultima lezione” di Giuseppe Bettiol*, Atti del Convegno (Padova, 28 maggio 2012), Padova, Padova University Press, 2012, pp. 193-194.

34 Icasticamente, Giuseppe Bettiol mostra, con argomentazioni sia di carattere storico che filosofico (non dissimili nello spirito, queste ultime, da quelle addotte da Seneca), «come la reazione che porta alla pena sia sostanzialmente diversa da quella che porta alla vendetta, perché animata dall'idea della re-

istintuale della *ultio* ed il principio eminentemente razionale della giusta retribuzione del reo è riscontrabile non soltanto una disomogeneità ontologica, quanto viepiù, e con maggior significatività, una irriducibile alterità, declinantesi, sul piano operativo, in indirizzi e soluzioni giurisprudenziali assolutamente alternativi.

Analizzando le argomentazioni sviluppate nel *De ira* con la strumentazione specifica della ricerca filologica e penetrando quindi, con accurata perizia scientifica, nel tessuto stesso della pagina senecana, il Musio risulta in grado di offrire, efficacemente e con abbondanza di riferimenti esplicativi, tanto al lettore meno avvertito quanto al cultore del diritto, un siffatto apparato concettuale-speculativo in tutta la sua ricchezza, ancorché attestandosi, come si diceva, su un livello di ricerca icasticamente esegetico.

Ciò traspare con singolare puntualità in riferimento al già menzionato tema, eminentemente giusfilosofico, della *aequitas*, in merito al quale, spiega il Musio, «il Cordovese coniuga, ancora una volta, il duplice sentire del giurista e del filosofo, ricorrendo al termine topico che indica la parità tra peso e contrappeso, un risultato al quale certo non può pervenire l'impeto dell'irato. L'*aequitas*, incarnata in tal modo dall'immagine della bilancia e connessa alle nozioni di colpa e pena, è presente in Hor. *Sat.* 1, 3, 76 ss., proprio in riferimento all'ira, citata come difetto esemplare che però, in questo caso, diviene oggetto di un'ipotetica e ponderata azione correttiva ad opera della ragione»³⁵.

Il che fa risaltare un altro importante aspetto del principio retributivo, ovvero la sua *plasticità*, o meglio, la sua duttilità di fronte alle caratteristiche proprie di ogni *fatto* concreto. Esso infatti, pur nella cornice dell'instaurazione di un rapporto di stretta corresponsione e di rigorosa proporzionalità fra sanzione comminata e bene giuridico leso, consente al provvedimento penale di tenere presenti e contemplare in uno sguardo d'insieme i diversi aspetti che compongono il *fatto* del reato e le condizioni soggettive di *colpevolezza*, appalesando come la stessa determinazione della giusta retribuzione, lungi dal rispondere a ciechi automatismi od a schemi meccanicistici – come preteso dall'interpretazione tipicamente “moderna” che del retributivismo è venuta ad

tribuzione in nome di una superiore esigenza di giustizia». G. Bettiol, *Diritto penale*, XI ed., Padova, 1982, p. 96.

35 A. Musio, *Commento*, cit., p. 72.

affermarsi³⁶ – abbia a configurarsi, in ultima istanza, come un *atto della ragione pratica*, lumeggiato dalla ponderazione metafisica sulla gerarchia degli enti e dei valori.

Filosofo del diritto, Antonio Vernacotola Gualtieri D'Ocre è professore a contratto e direttore del Dipartimento di Scienze Sociologiche e Politiche presso l'Unidolomiti, sede bellunese della scuola universitaria professionale SSML "S. Domenico" di Roma, nonché membro associato del Gruppo Dipartimentale di Normatività dell'Università di Udine. Ha svolto attività di ricerca presso diverse istituzioni accademiche, quali l'Università di Padova, dove ha conseguito il dottorato, Cosenza e Udine, presso il CRIE (Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee) dell'Università "Suor Orsola Benincasa" di Napoli e il CIES (Centro di Ingegneria Economica e Sociale) di Rende (CS), dove ha consegui-

36 Sul punto si può rimarcare come tanto la teorizzazione di un retributivismo etico-deontologico, come quello comunemente riferito a Kant, quanto la formulazione della cosiddetta retribuzione giuridica, riconducibile invece a Hegel, manchino teoricamente di un serio afflato realistico e si connotino pertanto per un'astrattezza strutturale che impedisce loro di innestarsi cognitivamente nell'essere, in una dimensione onto-assiologica ed al contempo normativa, da cui trarre significato e misura della propria determinazione e declinazione attuativa. La riproposizione dell'idea retributiva in termini non assolutistici o astratti ha avuto di recente una declinazione particolarmente feconda nella trattazione di Alberto Scerbo (*La pena come retribuzione*, cit.) che ne identifica il nucleo essenziale nella necessaria osservanza di un principio di proporzionalità fra reato e sanzione in un quadro essenzialmente garantistico e personalista. «Principio di proporzionalità della pena e funzione rieducativa», come esplicita il paragrafo conclusivo del capitolo I sugli *scopi e funzioni della pena*, inverano dunque l'anima della retribuzione, la quale, al di là di ogni formalismo deontologizzante o di ogni panlogismo dialettico, incarna essenzialmente un'idea imperitura, classica, di giustizia. Ivi, pp. 57 sgg. «La retribuzione non è vendetta, ma misura: essa si fonda sull'idea che la pena debba essere proporzionata al reato, in quanto espressione di giustizia e di rispetto per la legalità». *Ibidem*. Tale teoria, dunque, rigettando da un lato il carattere di esclusività che da Kant in poi è stato attribuito alla natura retributiva della sanzione e spogliando dall'altro l'istanza retributiva da ogni significazione simbolica, ne sterilizza la possibile strumentalizzazione in chiave autoritaria e la riconnette in modo armonico e concettualmente ordinato – oltre ogni unilateralismo kantiano – al fondamentale aspetto della rieducazione del reo e all'implicita funzione di deterrenza che comunque il diritto penale, sia pur prioritariamente, è chiamato ad esplicare.

to il titolo di Esperto in Politiche dell'Innovazione. È autore di due monografie, il volume Primato della persona e realismo metafisico. La filosofia del diritto penale di G. Bettiol (Rende, ESC, 2010), la traduzione del Libro V del De legibus ac Deo legislatore di Francisco Suarez, insieme a Franco Todescan e Alberto Micaglio (Padova, Cedam, 2019), ed è co-curatore con Federico Casa dell'opera collettiva Prospettive sulla Politica di Aristotele (Trieste, EUT, 2024). Ha pubblicato numerosi saggi su riviste scientifiche e antologie e ha tenuto decine di conferenze, seminari e presentazioni in Italia e all'estero. È membro di società accademiche (SIFD, SFI) e di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, come il gruppo di ricerca sulla "Storia del pensiero politico moderno" diretto da Franco Todescan. Collabora inoltre con autorevoli riviste scientifiche (Philosophical Readings, L'Ircocervo, Tigor). Le sue principali aree di studio includono la teoria della punizione, la persona, la filosofia tomista e Hobbes.

Philosopher of law, Antonio Vernacotola Gualtieri D'Ocre is an adjunct professor and director of the Department of Sociological and Political Sciences at Unidolomiti, the Belluno branch of the SSML university-level school "S. Domenico" in Rome, and an associate member of the Departmental Group on Normativity at the University of Udine. He has conducted research at various academic institutions, such as the University of Padua, where he obtained his doctorate, Cosenza, and Udine, at the CRIE (Center for Research on European Institutions) of the University "Suor Orsola Benincasa" in Naples, and the CIES (Center for Economic and Social Engineering) in Rende (CS), where he obtained the title of Expert in Innovation Policy. He is the author of two monographs, the volume Primato della persona e realismo metafisico. La filosofia del diritto penale di G. Bettiol (Rende, ESC, 2010), the translation of Book V of De legibus ac Deo legislatore by Francisco Suarez, together with Franco Todescan and Alberto Micaglio (Padua, Cedam, 2019), and is co-editor with Federico Casa of the collective work Prospettive sulla Politica di Aristotele (Trieste, EUT, 2024). He has published several essays in scientific journals and anthologies and has given dozens of lectures, seminars, and conference presentations in Italy and abroad. He is a member of academic societies (SIFD, SFI) and national and international research

groups, such as the research group on “The History of Modern Political Thought” directed by Franco Todescan. He also contributes to authoritative scientific journals (Philosophical Readings, L'Ircocervo, Tigor). His main areas of study include the theory of punishment, the person, Thomistic philosophy, and Hobbes.

antonio.vernacotola@gmail.com